

Consiglio di Stato 30/05/1994 n. 482

legge 109/94 Articoli 24 - Codici 24.1

Dopo l'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., i pubblici appalti non possono essere affidati a trattativa privata se non nei casi e con le modalità stabiliti dall'art. 24 della citata legge.